

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FONDI DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo dei Fondi per la premialità di cui all'art. 9, cc. 1 e 1bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sezione I

Fondo premialità ex art.9, c. 1 Legge 240/2010

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);
- b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti (art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010) o di altre specifiche disposizioni;
- c) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni);
- d) da appositi stanziamenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge 230/2005, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- f) da finanziamenti pubblici e privati ovvero da una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo può essere finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai professori nonché ai ricercatori, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica, ricerca e gestione, oggetto di specifici incarichi.
2. Il Fondo può essere finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo come premialità, a professori e ricercatori in relazione ai risultati conseguiti nelle attività di cui al comma 1, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri indennità e compensi.
3. Il Fondo può essere finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di altri finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.

Art. 4

Individuazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
2. Le tipologie di incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente definite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. Limitatamente alle quote del fondo attribuite ai Dipartimenti o agli altri Centri di Spesa dal Consiglio di Amministrazione, le tipologie di incarico devono essere preventivamente definite dal Consiglio di Dipartimento o del Centro di Spesa.

Art. 5

Individuazione delle premialità

1. Le premialità di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento devono riguardare risultati conseguiti in attività didattica, di ricerca, di terza missione e gestionale/di servizio.
2. I criteri per il conferimento delle premialità di cui al comma 1 devono essere preventivamente definiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. Limitatamente alle quote del fondo attribuite ai Dipartimenti o ai Centri di Spesa dal Consiglio di Amministrazione, i criteri per il conferimento delle premialità sono preventivamente definiti dal Consiglio di Dipartimento o del Centro di Spesa.

Art. 6

Compensi per premialità e incarichi

1. La misura dei compensi di cui agli artt. 4 e 5 è definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nei limiti delle risorse del Fondo.
2. Limitatamente alle quote del fondo attribuite ai Dipartimenti o ai Centri di Spesa dal Consiglio di Amministrazione, la misura dei compensi è definita dal Consiglio di Dipartimento o del Centro di Spesa.
3. La misura dei compensi per gli incarichi di cui all'art. 4 è comunque commisurata alla tipologia di funzioni e incarichi nonché alla relativa durata.
4. I compensi previsti dal presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
5. I compensi sono erogati con provvedimento del Direttore Generale.

Sezione II

Fondo ex art.9, c.1 bis Legge 240/2010

Art. 7

Compensi per la valorizzazione dei risultati della ricerca

1. Possono essere attribuiti, a valere sul Fondo ex art.9, c.1 bis, compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori che contribuiscono all'acquisizione di progetti di ricerca, europei o internazionali, non

ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.

2. I progetti di ricerca, europei o internazionali, di cui al comma 1 e i relativi compensi aggiuntivi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del responsabile scientifico, previa delibera del Consiglio del Dipartimento o Centro di spesa.

3. La proposta del Responsabile Scientifico e le delibere degli organi di cui al comma 2 devono contenere:

a) la quota da attribuire al fondo di cui alla presente sezione del Regolamento della somma assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione;

b) l'individuazione del Responsabile scientifico nonché dei professori e ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca all'interno del progetto, individuabili in base all'accordo contrattuale relativo (es. allegato tecnico) o ad attestazioni come il *timesheet* delle attività svolte, validate dal Responsabile del progetto;

c) la definizione del beneficio accessorio da attribuire in ragione dell'impegno individuale dedicato al progetto, del grado di responsabilità e dell'inquadramento nell'organizzazione funzionale del progetto e all'interno dell'Ateneo, del numero di partner afferenti al progetto, della dimensione finanziaria del progetto per la parte di competenza dell'Ateneo, della complessità e della strategicità dei progetti rispetto agli strumenti di programmazione dell'Università;

d) la limitazione della durata della corresponsione dei compensi aggiuntivi al periodo di svolgimento del progetto di riferimento;

e) la definizione delle modalità di erogazione connesse all'effettiva disponibilità delle risorse in termini di consistenza di cassa nel rispetto delle regole dei progetti, con specifico riguardo ai costi ammessi al finanziamento;

f) le modalità e i termini riguardanti eventuali procedure di recupero di importi non dovuti e possibili cause ostantive all'erogazione non imputabili all'Ateneo.

4. I progetti sono inseriti in un apposito elenco specificamente riportato negli atti di programmazione e di bilancio, con indicazione delle somme effettivamente da accertare e da incassare.

5. La quota che il Responsabile scientifico propone di destinare al Fondo è accantonata sull'importo dei relativi ricavi e interamente trasferita al Fondo alla chiusura a buon fine del progetto o per frazioni a seguito del versamento di tranche intermedie da parte dei soggetti finanziatori.

6. La quota di cui al comma 5 può essere prevista unicamente nei casi in cui non vi siano ipotesi ostantive di compensi al personale da parte del soggetto finanziatore. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile scientifico titolare dei finanziamenti, previa verifica da parte del responsabile amministrativo competente.

7. I compensi aggiuntivi, coerenti con quanto previsto nel *consortium agreement* sottoscritto in sede di accettazione del finanziamento, sono erogati con provvedimento del Direttore Generale nel corso dell'esercizio di competenza per le finalità di cui al presente articolo e non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.

8. La quota premiale di cui alla presente Sezione del Regolamento rappresenta uno strumento distinto e

con ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all'art.9, c.1 della Sezione I del presente Regolamento.

Art. 8

Norme finali

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.